



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE II CIVILE

Indirizzi giurisprudenziali
Discussi in sede di riunione
Ex art. 47 Ordinamento Giudiziario

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
EX ART. 696bis s.s. c.p.c. in materia di
responsabilità sanitaria

Versione 1.1. 10 dicembre 2019

Sommario

1. Accertamento tecnico-preventivo ex art. 696-bis s.s. c.p.c.	2
1.1. Modifica dei quesiti proposti dall'attore in sede di atp.....	2
1.2. Chiamate in sede ATP.....	3
1.3. Designazione del CTU del merito e coincidenza con il CTU dell'ATP.....	3
1.4. Termini per la fissazione dell'udienza di conferimento incarico Atp:.....	4
1.5. Termini per la CTU.....	5

1. Accertamento tecnico-preventivo ex art. 696-bis s.s. c.p.c.

1.1. Modifica dei quesiti proposti dall'attore in sede di atp.

Alla luce dei precedenti giurisprudenziali, la seconda sezione ha valutato la possibilità che i quesiti proposti in sede di ATP dall'attore possano essere, ove necessario, modificati.

Nell'ambito delle varie pronunce sono, in particolare, emersi i seguenti indirizzi:

- Formulare il quesito così come proposto dall'attore in quanto la richiesta di ATP è una sua prerogativa e un suo onere (potrebbe in alternativa proporre la mediazione assistita);
- Permettere al convenuto di proporre e/o introdurre modifiche al quesito al fine di garantire il diritto al contraddittorio, tenuto conto non solo della rilevanza che l'ATP può assumere nel giudizio di merito, ma anche del fatto che un quesito mal formulato può determinare una valutazione incompleta ed inesatta da parte del CTU con conseguente pregiudizio al diritto alla difesa di parte convenuta;
- Permettere al Giudice di intervenire *ex officio* sulla modulazione del quesito ogniqualvolta egli lo ritenga non adeguato dal punto di vista tecnico così da impedire l'espletamento di CTU che si rivelino poi insufficienti nel giudizio di merito; una simile soluzione consentirebbe di ovviare all'esigenza di procedere a una nuova CTU e di evitare quindi inutili duplicazioni peritali, con conseguente risparmio in termini economici e di tempistiche processuali.

All'esito della discussione intorno a tali possibili indirizzi, è emersa con tutta evidenza l'opportunità di consentire al convenuto (o al Giudice su richiesta del convenuto) di intervenire sulla formulazione del quesito proposto dall'attore. Tale opzione appare preferibile in quanto idonea a garantire non solo il diritto alla difesa del convenuto già in sede di ATP, ma anche il proficuo e utile svolgimento dell'eventuale successivo giudizio di merito in rispetto del principio di economia processuale.

Si stabilisce, quindi, di procedere a una valutazione caso per caso sulla base dei seguenti presupposti:

- a) non può essere negata *ex ante* la possibilità di riformulazione del quesito, anche in considerazione del fatto che i quesiti proposti dai Difensori attorei variano molto sotto il profilo della specificità;
- b) si deve tenere conto delle osservazioni del convenuto che deve poter espletare un proprio diritto di difesa nel giudizio;
- c) è opportuno che il quesito sia tecnicamente adeguato al fine di non svolgere una attività processuale che potrebbe risultare inutile nel giudizio di merito tenuto conto della volontà del legislatore di anticipare a tale fase le valutazioni medico-legali sul fatto oggetto di causa.

1.2. Chiamate in sede ATP.

La sezione ha altresì ritenuto di dare seguito a quel filone giurisprudenziale secondo cui, in considerazione della finalità conciliativa e deflattiva dello strumento di ATP, l'art. 8 della legge n. 24/2017 debba essere considerato autonomamente dall'art. 12 (relativo al giudizio di merito). Ne consegue l'opportunità di permettere una chiamata generalizzata, sia su citazione diretta dell'attore sia su successiva richiesta del medesimo dopo la costituzione del convenuto. Ugualmente si ritiene opportuno permettere la chiamata avanzata dall'Assicurazione che intenda chiamare il medico sia al fine di ritenerne la responsabilità ove non coperta dall'assicurazione, sia al fine di eventuali azioni di regresso.

Si aderisce quindi all'indirizzo giurisprudenziale che considera questa fase del giudizio come autonoma e non soggetta agli attuali limiti previsti dall'art. 12.

1.3. Designazione del CTU del merito e coincidenza con il CTU dell'ATP

Va innanzitutto stabilito che nessuna norma vieta la designazione nel giudizio di merito dello stesso CTU nominato in sede di ATP.

Tale affermazione trova del resto conforto non solo nello spirito normativo di cui all'art. 51 c.p.c., ma anche nel fatto che, sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità, non vi è alcuna causa di incompatibilità per il magistrato assegnatario del fascicolo di merito che abbia conosciuto della causa anche come magistrato nella fase cautelare "*ante causam*" in quanto

tale fase *non costituisce, un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio* (Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 27924 del 31/10/2018*). Ciò può dunque valere in via analoga anche per la figura del CTU, che del resto si configura quale mero ausiliario del magistrato stesso.

Posto quindi tale principio di carattere generale, ne consegue che è rimessa alla esclusiva discrezionalità del Giudice del merito tanto la valutazione se procedere o meno al rinnovo della perizia quanto la scelta di nominare o meno lo stesso consulente dell'ATP, senza che nessuna delle parti possa eccepirne l'incompatibilità. Si noti, anzi, come **la scelta di nominare lo stesso CTU già nominato in sede di ATP appaia particolarmente utile laddove la CTU costituisca solo un ampliamento o un supplemento dell'ATP originario**, con un quesito che vada a precisare quanto già domandato in sede di ATP. È infatti evidente come in tal modo si favorisca la celerità del giudizio grazie alla preventiva e dunque già approfondita conoscenza del caso da parte del perito.

È chiaro che quanto detto finora vale solo ove le parti del giudizio di merito coincidano con le parti presenti in sede di ATP. Qualora invece siano presenti nuove parti nei cui confronti la perizia *ante causam* non sia opponibile, il Giudice, salvo diverso accordo delle parti, dovrà necessariamente procedere a una nuova consulenza nominando un perito diverso rispetto a quello dell'ATP (la nomina delo

1.4. Termini per la fissazione dell'udienza di conferimento incarico Atp:

Riscontrate nella pratica alcune difficoltà nella notificazione dei ricorsi e dei decreti di fissazione d'udienza, si è deciso di ampliare i relativi termini in considerazione del fatto che, attesa l'incidenza e la rilevanza dell'ATP nella successiva fase di merito, la parte convenuta, normalmente un istituto sanitario, deve necessariamente essere messa nella posizione di esercitare un'utile difesa (ad esempio recuperando la cartella clinica, individuando i propri CTP, studiando il caso se non già conosciuto ed esperendo le procedure interne anche ai fini dell'eventuale conciliazione).

Un termine non eccessivamente accelerato ai fini della fissazione dell'udienza permette infatti non solo di garantire al meglio la tutela del diritto alla difesa di parte convenuta, ma anche di favorire allo stesso tempo la possibilità che in sede di ATP si giunga ad una conciliazione.

Si stabilisce che quindi ciascun giudice fissi la comparizione delle parti e del CTU per la nomina tra i 40 e i 60 giorni dalla assegnazione del fascicolo.

Il Presidente di Sezione curerà che il fascicolo sia assegnato al giudice titolare entro pochi giorni dal pervenimento dal ruolo generale dando priorità a tali assegnazioni.

1.5. Termini per la CTU

Si conferma di applicare, anche in sede di ATP, la regola dei 15 + 15 giorni per la sottoposizione della bozza di CTU ai CTP, per le osservazioni degli stessi e la stesura della bozza definitiva.

Quindi, ad esempio, se vengono concessi 90 giorni complessivi, i termini per la CTU saranno i seguenti: $60 + 15 + 15 = 90$ (comprensivi quindi del contraddittorio tecnico).

Qualora tali termini cadano in periodo di sospensione feriale non si terrà conto di quest'ultima: valuterà il giudice, sentite le parti e il CTU, se concedere in questo caso un termine di base più lungo per superare il periodo di sospensione feriale.